



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INDIVIDUALE DI "VOLONTARIO CIVICO"

(Il presente Regolamento è stato approvato
con deliberazione C.C. n. 15 del 25/05/2020)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INDIVIDUALE DI “VOLONTARIO CIVICO”

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Volontario civico
- Art. 3 – Registro comunale dei “volontari civili”
- Art. 4 – Natura dell’attività di volontariato
- Art. 5 – Organizzazione e gestione dei volontari civili
- Art. 6 – Mansioni e compiti dei volontari civili
- Art. 7 – Equipaggiamento ed addestramento
- Art. 8 – Segreto d’ufficio e dati personali
- Art. 9 – Rimborsi spese e divieto di compensi
- Art. 10 – Assicurazione e mezzi forniti
- Art. 11 – Rinuncia, revoca e cancellazione dal registro
- Art. 12 – Entrata in vigore e norma di rinvio

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INDIVIDUALE DI "VOLONTARIO CIVICO"

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini a favore delle iniziative sociali, culturali, ambientali, ricreative promosse dall'Ente, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni ed accordi.
2. Il Comune di Sanguinetto riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale, promuove e favorisce l'apporto di singole persone e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di molteplici finalità di interesse della propria comunità nel campo sociale, culturale, ambientale e della solidarietà civile, a tutela delle persone e della famiglia, dell'ambiente e dei beni pubblici, nonché delle tradizioni locali storiche, culturali ed artistiche.

ART. 2 – VOLONTARIO CIVICO

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Il Comune di Sanguinetto, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli (volontari civili), maggiorenni di ambo i sessi:
 - residenti nel Comune di Sanguinetto e limitrofi
 - di età non superiore a 75 anni
 - di comprovata moralità e senso civico
 - in possesso di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di proprio interesseallo scopo di prestare la loro opera di collaborazione, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito delle seguenti attività:
 - a) supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative del Comune;
 - b) piccole manutenzioni su fabbricati, manufatti e immobili comunali e relative pertinenze, attività di pulizia e sistemazione, sfalcio d'erba o taglio ramaglie in aree comunali, piccoli interventi di manodopera artigiana, purché si tratti di attività che non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche;
 - c) supporto e collaborazione con il Servizio comunale preposto alle attività culturali nelle funzioni riguardanti la Biblioteca comunale e nell'organizzazione ed allestimento di manifestazioni a carattere culturale e ricreativo;
 - d) supporto e collaborazione con il Servizio comunale preposto alle attività scolastiche nelle funzioni riguardanti lo svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito scolastico nonché l'organizzazione ed allestimento di manifestazioni in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
 - e) supporto e collaborazione con il Servizio comunale preposto alle attività sociali nelle funzioni riguardanti lo svolgimento di servizi sociali;
 - f) altre attività promosse dall'Amministrazione od organizzate dagli Uffici e compatibili con la partecipazione a titolo di supporto e collaborazione da parte di soggetti volontari.
3. Possono svolgere i servizi suddetti anche cittadini pensionati per invalidità o disabili; in tal caso la compatibilità della condizione fisica con il loro utilizzo sarà valutata anche sulla base della certificazione del medico curante.

ART. 3 – REGISTRO COMUNALE DEI “VOLONTARI CIVICI”

1. E' istituito il Registro comunale dei Volontari civili, che ha mere finalità conoscitive.
2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare spontaneamente con l'ente in qualità di volontari civili e, disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato domanda secondo lo schema predisposto dall'Ente, e questa sia stata accolta.
3. Le domande di iscrizione nel Registro per le attività di volontario civile vengono esaminate dal Responsabile del Settore presso il quale è assegnato il servizio nel quale il volontario intende prestare la propria opera. A tal fine i candidati potranno essere invitati ad un colloquio per acquisire maggiori elementi e per verificare le predisposizioni ed attitudini individuali rispetto ai servizi per i quali hanno manifestato la loro preferenza.
4. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare con l'Ente, quale volontario civile, il Comune può disporre periodicamente la pubblicazione sul sito web di un Avviso nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro, nonché le modalità di reclutamento, specifici requisiti o condizioni richieste per lo svolgimento delle attività ed i progetti nei quali possono collaborare i “volontari civili”.
5. Il volontario civile, in ogni momento, può comunicare la rinuncia a svolgere la propria attività e, conseguentemente, viene effettuata la sua cancellazione dal relativo Registro.

ART. 4 – NATURA DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato di qualunque tipo, essendo classificabile come attività prestata gratuitamente e volontariamente a favore della collettività senza instaurazione di un rapporto di subordinazione gerarchica, senza vincolo di un orario fisso di attività prestabilito, rispettando tuttavia la puntualità ed i programmi di presenza concordati con i Funzionari. Per scopi assicurativi, è fatto inoltre obbligo ai volontari di firmare un registro presenze, nelle giornate di svolgimento delle attività di volontariato.
2. L'attività del volontario civile è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato con il Comune di Sanguinetto.
3. Lo svolgimento di attività del Volontario Civile e l'iscrizione nel relativo registro non costituisce titolo abilitante, né preferenziale per l'accesso ad alcun altro bando od avviso di selezione emanato dal Comune di Sanguinetto o da altri Enti.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI VOLONTARI CIVICI

1. La gestione dei volontari civili è svolta dai Servizi comunali in funzione delle competenze assegnate sulla base degli atti di programmazione.
2. Nell'organizzazione e nella gestione dei servizi potranno essere attuate forme di collaborazione tra i volontari civili e le Associazioni locali di volontariato.
3. L'utilizzo dei volontari viene attivato da ciascun Funzionario Responsabile per il proprio Settore di competenza, attraverso la pubblicazione di apposito avviso e/o bando pubblico contenente il progetto di collaborazione nel quale si intende utilizzare i “volontari civili”, nonché le eventuali modalità specifiche di svolgimento della collaborazione (tempistiche e durata, condizioni e competenze necessarie, ecc.), fermo restando che l'attività prestata ha comunque carattere volontario e non vincolante.
4. Il volontario può presentare domanda in qualunque periodo, ma la sua candidatura sarà esaminata nel momento in cui viene attivato apposito progetto per l'utilizzo dei volontari civili, nel Settore per cui egli ha manifestato interesse.

ART. 6 – MANSIONI E COMPITI DEI VOLONTARI CIVICI

1. I volontari civili collaborano con il Responsabile del Settore in cui è compreso il servizio a cui sono assegnati, uniformando la loro attività agli indirizzi ricevuti e operando con lealtà e senso di responsabilità, senza eccedere dal proprio ruolo e senza mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità. Ciascun volontario dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.
2. Qualora un volontario assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o esclusione dal servizio stesso.
3. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario civile, nel periodo in cui svolge il servizio, deve dare tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.

ART. 7 – EQUIPAGGIAMENTO ED ADDESTRAMENTO

1. I volontari civili durante l'espletamento del servizio dovranno obbligatoriamente portare sul petto o comunque in evidenza il tesserino personale di riconoscimento rilasciato dal Comune di Sanguinetto ed indossare la pettorina o altro elemento di riconoscibilità fornito dall'Amministrazione Comunale.
2. I volontari civili sono equipaggiati a cura del Comune, con i dispositivi previsti in relazione alla tipologia di servizio svolto. Tutto il materiale dovrà essere riconsegnato al Comune, in caso di cessazione dal servizio.
3. Il Responsabile del Settore, o il dipendente comunale referente per l'attività cui il volontario civile è interessato, hanno il compito di informare ed istruire il volontario circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento, cui attenersi.
4. In relazione alla tipologia di servizio svolto, è anche possibile prevedere, prima o nel corso dello svolgimento del servizio, la partecipazione del volontario civile a specifici corsi di istruzione e/o sicurezza, organizzati a cura o spese del Comune.

ART. 8 – SEGRETO D'UFFICIO E DATI PERSONALI

1. I volontari civili sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire, a chi non ne abbia il diritto, anche se si tratti di questioni non segrete, notizie circa gli atti e i fatti di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento del proprio servizio di volontariato.
2. Nello svolgimento delle loro attività, qualora sia contemplato anche il trattamento di dati personali, i volontari civili si devono attenere alle disposizioni vigenti per la riservatezza e protezione dei dati personali (privacy), secondo le indicazioni fornite in materia dal Responsabile del Settore di riferimento.

ART. 9 – RIMBORSI SPESE E DIVIETO DI COMPENSI

1. E' fatto divieto ai volontari civili, singoli o associati, di accettare qualsiasi compenso e/o remunerazione o beneficio economico per la loro opera prestata. Le prestazioni sono volontarie e gratuite.
2. Il Comune si impegna a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie. Ai fini del rimborso, dette spese devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Settore competente ed essere adeguatamente documentate.

ART. 10 – ASSICURAZIONE E MEZZI FORNITI

1. L'Ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari civili iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni, nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Per i servizi che comportano spostamenti sul territorio o in altri paesi, il Comune può mettere a disposizione anche apposito veicolo, che il volontario deve utilizzare nel pieno rispetto di tutte le norme del Codice della Strada, oltre che delle specifiche istruzioni fornite dal Funzionario responsabile.
4. In relazione al tipo di attività svolta, il Comune può fornire al volontario civile anche altri mezzi ed attrezzature, che devono essere utilizzati con cura e diligenza secondo le specifiche istruzioni fornite dal Funzionario responsabile.
5. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.
6. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per fatti posti in essere dai volontari con dolo o colpa grave.

ART. 11 – RINUNCIA, REVOCA E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Il volontario civile che intenda sospendere o interrompere la propria attività è tenuto a comunicarlo in forma scritta al Comune, con un preavviso di almeno 7 giorni.
2. La partecipazione al servizio di "volontario civile" comporta l'accettazione di tutte le norme regolamentari ed organizzative previste nel presente regolamento.
3. Compete al Funzionario responsabile del Settore in cui è compreso il servizio cui è stato assegnato il volontario civile, procedere all'esonero temporaneo o definitivo dello stesso, in caso di mancato rispetto delle disposizioni organizzative e regolamentari previste, nonché per violazione alle disposizioni di legge, fermo restando le ulteriori responsabilità civili e penali del singolo volontario, per inosservanza di norme sovraordinate.
4. Almeno ogni tre anni viene effettuata la revisione del Registro dei volontari civili, provvedendo alla cancellazione dei volontari che hanno perso i requisiti previsti dall'art. 2 e di quelli che per oltre 12 mesi non hanno avuto modo di partecipare ad alcuna attività di volontariato.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA DI RINVIO

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si demanda alla competenza della Giunta Comunale.